arpea.
Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Class: 14.v, 17/001.sfa, 001.arm, 05/001/001.frli, 001.arm

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 74

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI

Oggetto: Disposizioni relative alle modalità di concessione del sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), successivi ai termini fissati dal Decreto Ministeriale n. 0336168 del 28 luglio 2022 per il periodo dal *1 luglio 2022 al 31 luglio 2023.*

Il Dirigente dell'Area Tecnica
ed Autorizzazione
Fabrizio Stranda
sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005

arpea.
Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

SOMMARIO

1. Riferimenti normativi 3
2. Premessa 8
3. Beneficiari 10
4. Condizioni per la concessione dell'aiuto 11
5. Attività obbligatorie del beneficiario 11
6. Interventi ammissibili ed entità degli indennizzi 11
7. Cumuli 13
8. Iscrizione all'anagrafe agricola del piemonte 14
9. Presentazione della domanda digitale 15
10. Termini di presentazione della domanda 15
11. Erogazione degli aiuti 15
12. Controlli d'istruttoria 15
13. Controlli a valle dell'istruttoria 15
14. Comunicazioni 19
15. Modalita' di pagamento 19
16. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento ue 2016/679 (GDPR) 20

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

BASE GIURIDICA UNIONALE

- **Regolamento (UE) 1308/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;
- **Regolamento (UE) 1407/2013** relativo ai contributi in regime *de minimis* concessi dallo Stato;
- **Regolamento (UE) 2021/2115** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- **Regolamento (UE) 2021/2116** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- **Regolamento (UE) 2022/2472** della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;
- **Decisione di esecuzione (UE) 2022/62** della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;
- **Regolamento (UE) 2016/429** del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili – "normativa in materia di sanità animale", come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
- **Regolamento delegato (UE) 2020/687** che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del Regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

- **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594** e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080** della Commissione del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985, e che include alcuni Comuni della provincia di Pavia nelle zone di restrizione per PSA (zona di restrizione I e zona di restrizione II);
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485** della Commissione del 18 luglio 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;

BASE GIURIDICA NAZIONALE

- **Decreto 31 maggio 2017, n.115** del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che ha adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni; L'articolo 6 del regolamento su citato, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;
- **Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74**, recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154", come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019, n. 179,** recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132", come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 "Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";
- **Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,** recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito MASAF);

- **Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prot. 29419**, del 20 gennaio 2023, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;
- **Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502**, registrata all' Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in data 30 gennaio 2023 al n. 1423;
- **Direttiva del Direttore Generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea n. 101746,** del 14 febbraio 2023, registrata all' Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in data 28 febbraio 2023 al n.122;
- **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 336168**, del 28 luglio 2022, recante "Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA)", pubblicato sulla GURI Serie Generale n.216, del 15 settembre 2022 e registrato con numero di aiuto SA 105318, ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014 e per gli aiuti in regime *de minimis* con numero SA 25010, ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013;
- **Decreto del Direttore Generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, n. 637257** del 13 dicembre 2022, con il quale si dispone a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, l'impegno e la contestuale liquidazione della somma di €. 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00), mediante trasferimento dei predetti fondi sul conto di tesoreria n. 23205 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze-FEAGA, al fine di assicurare l'erogazione degli aiuti a favore degli operatori della filiera suinicola che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), così come previsto dal Decreto ministeriale n. 336168, del 28 luglio 2022;
- **Comunicazione di AGEA n. 00057380,** del 24 luglio 2023, con la quale, in risposta alla nota ministeriale n. 313324, del 15 giugno 2023, si evidenzia la residua disponibilità di euro 19.644.443,25, derivante dalle risorse previste dal DM n. 336168, del 28 luglio 2022 e non ancora impegnate a favore dei beneficiari del settore suinicolo;
- **Resoconto dell'Unità centrale di crisi del 12 maggio 2023** (prot. MASAF n.254352 del 16 maggio 2023), la nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute (prot. MASAF n. 279824 del 30 maggio 2023), e la successiva del 26 giugno 2023 (prot. n. 331152), nelle quali si evidenzia l'effettiva diffusione dell'infezione della Peste Suina Africana (PSA) nei territori del Lazio e della provincia di Salerno e di Reggio Calabria, nonché l'ordinanza della Regione Lombardia, del 6 giugno 2023 pubblicato sul Bollettino regionale nella quale vengono indicati i comuni della provincia di Pavia sottoposti a restrizione sanitaria di tipo II e I;

- **Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana dell'11 luglio 2023** "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana";
- **Decreto n. 0534026 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29/09/2023** "Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina Africana (PSA), successivi ai termini fissati dal Decreto ministeriale n.336168 del 28 luglio 2022 per il periodo dal 1 luglio 2022 al 31 luglio 2023".

FASCICOLO AZIENDALE

- **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162** Semplificazione della gestione della PAC;
- **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2021** - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- **Determinazione Arpea n. 50 del 03/03/2022** - MANUALE DEL FASCICOLO AZIENDALE
- **Circolare AGEA prot. n. 0025874 del 13 aprile 2021** - Aggiornamento del SIPA – GIS: definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale.

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

- **Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159** - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- **Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218** - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- **Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152**, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»;D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

- **Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018** - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018** - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019** - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020** -Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;
- **Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021** -Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.
- **Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022** – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21

REGISTRO AIUTI DI STATO

- **Legge 24 dicembre 2012, n. 234** Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- **Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115** il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- **Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.**

DURC (DOCUMENTO UNICO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)

- **Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34,** convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78 Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva;
- **Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015** Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

- **Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021** - Legge 20 marzo 2014, n. 34 – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva – Integrazione documentale;
- **Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45** - "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- **Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021** - Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
- **Nota AGEA prot. ORPUM 5813 del 27 gennaio 2022** – Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose". Pagamenti di aiuti nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Ulteriori precisazioni.

REGOLARITÀ FISCALE

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48- bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

CIRCOLARI DI COORDINAMENTO

- Circolare AGEA coordinamento n. 78718 del 24/10/2023 Modalità di attuazione del DM n534026 del 29/09/2023. Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di PSA, successivi ai termini fissati dal decreto ministeriale n.336168 del 28 luglio 2022 per il periodo dal 1 luglio 2022 al 31 luglio 2023.

2. PREMESSA

Considerato il perdurare della Peste Suina Africana e l'espansione della stessa in ulteriori ambiti territoriali nazionali, oltre quelli già definiti nell'Allegato 1 del summenzionato Decreto ministeriale n. 336168, del 28 luglio 2022, che prevede un intervento finalizzato al sostegno delle imprese della filiera suinicola che hanno subìto danni indiretti a seguito dei provvedimenti sanitari necessari per la prevenzione, eradicazione, contenimento della malattia e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati, per il periodo compreso fra il 13 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, (sancita nella seduta del 21 settembre 2023) ha ritenuto obiettivo strategico proseguire nel sostenere economicamente il comparto suinicolo nazionale in difficoltà per il perdurare della Peste Suina Africana.

Con Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023, sono stati disposti gli interventi al fine di compensare le perdite di reddito subite dalle aziende della filiera suinicola oggetto di danni indiretti, a partire dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell'epidemia di peste suina africana (PSA) nel periodo **1 luglio 2022 al 31 luglio 2023.**

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha disposto, in continuità con quanto già previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 336168, del 28 luglio 2022, l'estensione degli effetti economici e di alcuni effetti giuridici, di quest'ultimo, a carico delle risorse finanziarie residue pari ad euro 19.644.443,25 per le medesime tipologie di interventi a sostegno della filiera suinicola italiana.

Come disposto all'articolo 1, comma 3, DM N. 534026 del 29 settembre 2023:

- il 60% delle risorse economiche è destinato alle piccole-medio imprese (PMI) e microimprese del settore della produzione agricola primaria,
- mentre il restante 40% è destinato al settore della macellazione e della trasformazione.

Si segnala, inoltre, che:

- gli aiuti alle PMI e microimprese del settore della produzione agricola primaria sono concessi ai sensi dell'art 26 del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022,
- gli aiuti alle PMI e microimprese del settore della trasformazione e macellazione sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013.
- le Grandi Imprese sono pertanto escluse dal regime di esenzione di cui al Reg (UE) n. 2022/2472 per quanto concerne la produzione primaria, mentre le stesse sono ammesse agli aiuti esclusivamente nell'ambito del regime di *de minimis* di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo alla trasformazione ed alla macellazione.

La gestione della domanda di aiuto per danni da PSA prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

• l'Organismo Pagatore ARPEA, di seguito OP, in qualità di soggetto erogatore dei contributi previsti dal DM 28 luglio 2022 n. 0336168 per le imprese che hanno sede legale di competenza dell'OP ARPEA

• il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di seguito MIPAAF, in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alle politiche comunitarie e della programmazione nazionale degli aiuti previsti dal DM 28 luglio 2022 n. 0336168;

• l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito AGEA, in qualità di Organismo di Coordinamento nazionale.

3. BENEFICIARI

Come riportato all'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 534026 del 29/09/2023, possono beneficiare del sostegno in questione le piccole e medie imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

a. allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie di cui all'elenco allegato 1 bis del 534026 del 29 settembre 2023 e secondo le ulteriori informazioni riportate nella nota n. 559836 del 10 ottobre 2023 del Masaf;

b. macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti in una o più delle seguenti condizioni:

   - ubicati nei territori sottoposti a restrizione sanitaria a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023 come da Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 modificato successivamente dal Regolamento (UE) 2023/1485, riportati nell'Allegato I bis al DM 534026 e secondo le ulteriori indicazioni comunicate con nota n. 559836 del 10 ottobre 2023 del Masaf;
   - a partire dal 1° luglio 2022 e sino al 31 luglio 2023, non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle Regioni e territori elencati nell'Allegato 1 bis al DM 534026 e secondo le ulteriori indicazioni riportate nella nota n. 559836 del 10 ottobre 2023 del Masaf;
   - gli stabilimenti aventi l'autorizzazione ad esportare verso Paesi terzi nel 2022, ma che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati di carni suine a causa dei bandi sanitari elevati dalle competenti Autorità estere, recepiti e notificati dal Ministero della Salute italiano.

   Per quanto concerne gli allevamenti a ciclo chiuso, occorre precisare che i danni indiretti subiti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di PSA devono tenere conto del blocco produttivo delle scrofe e del mancato accasamento che nel caso di allevamenti a ciclo chiuso prevede un trasferimento interno dal settore di riproduzione a quello di ingrasso, pertanto non certificabile sulla base delle fatture di acquisto.

   A tal fine, si comunica che per gli allevamenti a ciclo chiuso, il numero di animali ai fini dell'indennizzo dell'intervento 3 (Prolungamento vuoto sanitario/mancato accasamento) è verificabile attraverso il controllo del registro di stalla della Banca Dati Nazionale (BDN), dove è indicata la provenienza "N" (nati in stalla) nel periodo di riferimento stabilito dal Decreto 559836 del 10 ottobre 2023 del Masaf.

   Le aziende ammissibili al sostegno sono le imprese della filiera suinicola inerenti alla produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie

merceologiche: a) Verri b) Scrofe c) Scrofette d) Suini da ingrasso e) Suinetti f) Prosciutti g) Prodotti di salumeria h) Tagli di carne suina

4. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

Nel caso di imprese suinicole nella produzione agricola primaria, il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un codice allevamento attivo per almeno un periodo dell'anno, come riportato dalla BDN, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti, nel caso di soccida deve essere presente la dichiarazione liberatoria del soccidante/soccidario (Allegato 1).

La domanda deve essere presentata da uno solo dei soggetti: soccidante o soccidario.

5. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO

Per accedere all'aiuto è necessario disporre di un fascicolo aziendale, secondo le disposizioni previste dal Manuale del fascicolo aziendale (Vedasi Determinazione Arpea n. 50 del 03/03/2022).

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN valido e aggiornato nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza nel fascicolo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.

È opportuno, inoltre, sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

6. INTERVENTI AMMISSIBILI ED ENTITÀ DEGLI INDENNIZZI

Si elencano di seguito gli interventi di sostegno finalizzati a compensare gli imprenditori della filiera suinicola stabiliti all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023.

a. deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali;
b. mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle scrofe;
c. prolungamento vuoto sanitario;
d. costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione);
e. danni stimati causati dalla riduzione della macellazione;
f. distruzione e distoglimento della merce per mancato export;
g. danni stimati causati dal mancato export.

Gli interventi attivati sono elencati nella **Tabella A bis "Prospetto danni indiretti unitari nel periodo 01/07/2022-31/07/2023 del DM n. 0534026 del 29/09/2023"**, che specifica in particolare, per ciascuno di essi, l'indennizzo unitario e i coefficienti di indennizzo il cui prospetto è

riportato in domanda per ciascun codice allevamento ASLL presente in Banca Dati Nazionale (BDN).

Per le imprese che non svolgono produzione primaria: i sostegni sono determinati fino ad un massimo 100% del danno stimato forfetariamente come da formula riportata nella Tabella A-bis del DM n. 534026 del 29 settembre 2023.

Per quanto riguarda le PMI e le microimprese della produzione primaria: il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subìto, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella Tabella A bis al Decreto Ministeriale 534026 del 29 settembre 2023.

Ogni impresa dovrà dimostrare il danno subìto allegando alla domanda tutta la documentazione prevista nell' allegato 3 per l'intervento da indennizzare.

Specifiche di indennizzo collegate alle zone di restrizione dei codici allevamento dei beneficiari

L'intervento 1 Deprezzamento animali per vendita anticipata (1.1 Scrofe, 1.2 Scrofette, 1.3 Verri, 1.4 Suinetti fino a 10 kg e 1.5 Suini da macello, 1.6 Suini da ristallo) è ammissibile se il codice allevamento è ricompreso nei Comuni assoggettati a restrizioni sanitarie ubicati nella zona di **Restrizione I** di cui all'elenco Allegato 1-bis del 534026 del 29 settembre 2023 e secondo le ulteriori informazioni riportate nella nota n. 559836 del 10 ottobre 2023 del Masaf.

Infatti nella zona di Restrizione I le aziende hanno potuto continuare l'attività di allevamento, seppur rispettando alcune norme sulla biosicurezza, e di movimentazione dei capi diversamente da quelli situati nella Zona di Restrizione II che hanno avuto provvedimenti che hanno limitato le movimentazioni e hanno imposto il vuoto sanitario come definito nell'articolo 3 "Misure di controllo nella zona infetta, nelle zone soggette a restrizione parte II e parte III dell'Ordinanza 5/2023 del commissario straordinario alla peste suina africana: " Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana".

Il deprezzamento animali per vendita anticipata dei capi degli allevamenti situati nelle zone di Restrizione I è pertanto ammissibile laddove, l'applicazione delle norme per il contenimento della diffusione della PSA (come l'assenza di macelli disposti ad acquistare prodotti provenienti dalle aree di restrizione) abbiano determinato una diminuzione del prezzo di vendita rispetto al periodo precedente il manifestarsi della PSA.

L'intervento 2 Interruzione riproduzione scrofe è ammissibile se il codice allevamento è ricompreso nei Comuni riportati nell'Allegato 1-bis del 534026 del 29 settembre 2023 e secondo le ulteriori informazioni riportate nella nota n. 559836 del 10 ottobre 2023 del Masaf.

Infatti solo nella zona di **Restrizione II** le aziende hanno avuto provvedimenti che hanno limitato le movimentazioni e hanno imposto il vuoto sanitario ed il divieto di ripopolamento come definito come definito nell'articolo 3 "Misure di controllo nella zona infetta", nelle zone soggette a restrizione parte II e parte III dell'Ordinanza 5/2023 del commissario straordinario alla peste suina africana: "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana".

L'art. 4 riguardante "le misure di controllo nei Comuni della zona confinante con la zona infetta o nella zona soggetta a Restrizione I" della sopra citata Ordinanza al punto b non prevede in nessun punto l'obbligo al vuoto sanitario ed il divieto di ripopolamento.

L'intervento 3 Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento è ammissibile se il codice allevamento è ricompreso nei Comuni riportati nell'Allegato 1-bis del 534026 del 29 settembre 2023 e secondo le ulteriori informazioni riportate nella nota n. 559836 del 10 ottobre 2023 del Masaf.

Infatti solo nella zona di **Restrizione II** le aziende hanno avuto provvedimenti che hanno limitato le movimentazioni e hanno imposto il vuoto sanitario come definito nell'articolo 3 "Misure di controllo nella zona infetta", nelle zone soggette a restrizione parte II e parte III dell'Ordinanza 5/2023 del commissario straordinario alla peste suina africana: "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana".

L'intervento 4 Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento) è ammissibile se il codice allevamento è ricompreso nei Comuni riportati nell'Allegato 1-bis del 534026 del 29 settembre 2023 e secondo le ulteriori informazioni riportate nella nota n. 559836 del 10 ottobre 2023 del Masaf.

Infatti solo nella zona di **Restrizione II** le aziende hanno avuto provvedimenti che hanno limitato le movimentazioni, obbligandole ad allevare i suini per un tempo superiore a quello solitamente impiegato per la macellazione, come definito nell'articolo 3 come definito nell'articolo 3 "Misure di controllo nella zona infetta", nelle zone soggette a restrizione parte II e parte III dell'Ordinanza 5/2023 del commissario straordinario alla peste suina africana: "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana".

7. CUMULI

Dai sostegni, sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014.

L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti in virtù di altre misure nazionali o dell'UE oppure nell'ambito di polizze assicurative o di fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

Si comunica, inoltre, che i sostegni a favore delle imprese che svolgono produzione agricola primaria, sono cumulabili con altri aiuti di Stato e con aiuti in regime *de minimis* unicamente se

tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile agli aiuti in questione in base al regolamento (UE) 2022/2472, mentre gli aiuti concessi per le PMI e Microimprese del settore della produzione primaria non possono essere cumulabili con eventuali aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui all'art. 8 comma 8 del Regolamento (UE) 2022/2472.

Il Decreto Ministeriale in trattazione dispone, altresì, che gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà di cui all'articolo 1 comma 5 del Regolamento (UE) 2022/2472, a meno che la situazione di difficoltà non sia derivata dai danni causati dalla Peste Suina Africana per la quale sono concessi gli indennizzi.

Si comunica, ancora, che gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non può essere concesso alcun aiuto individuale ove sia accertato che l'epizoozia sia stata causata deliberatamente o è dovuta a negligenza del beneficiario. Per quanto riguarda, infine, le imprese di macellazione e trasformazione, i sostegni possono essere cumulati con altri aiuti in regime *de minimis* nel rispetto delle soglie del Reg. 1407/2013.

8. ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE AGRICOLA DEL PIEMONTE

Per poter presentare la domanda di aiuto occorre essere iscritti all'Anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

A tal fine il richiedente, qualora legale rappresentante/titolare di un'impresa agricola, deve rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il richiedente all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. L'elenco dei CAA è consultabile sul sito istituzionale di A.R.P.E.A.

In alternativa al CAA, gli altri richiedenti (macelli e trasformatori delle carni suine) possono rivolgersi, direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

1. utilizzando il servizio "Anagrafe" , pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede se in possesso di identità digitale (SPID, CNS, certificato digitale);
2. utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nel tema "Agricoltura", sezione modulistica (filtro per Titolo: anagrafe) (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola); i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

9. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DIGITALE

La domanda di aiuto è predisposta e presentata esclusivamente in formato digitale attraverso il servizio Nembo, pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura". A tal fine il sistema informatico non consente di inviare la domanda prima dell'apertura del bando e oltre il termine fissato nello stesso. Sono irricevibili le domande in stato di "bozza" e le domande in formato cartaceo, anche se presentate nei termini del bando.

Per accedere al servizio Nembo il richiedente deve essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, certificato digitale). Attraverso l'identificazione dell'utente, mediante SPID, CNS o certificato digitale, il richiedente firma e trasmette la domanda digitale e non è più necessario inviare la copia su carta della documentazione prodotta da sistema.

Il sistema controlla che l'invio della domanda sia effettuato da un utente con potere di firma (legale rappresentante, titolare, direttore, ecc.) registrato in anagrafe.

10. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto può essere presentata dal **19 dicembre 2023** e non oltre il **22 gennaio 2024.**

11. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Anticipo

Il comma 2 dell'art. 6 del DM 29/09/2023 n. 0534026, stabilisce che l'Organismo pagatore ARPEA è autorizzato ad eseguire un pagamento sulla base del sostegno richiesto in domanda nei limiti previsti dai massimali, prima del completamento delle verifiche di cui al paragrafo 10 a condizione che alla domanda sia allegata idonea garanzia fideiussoria (Allegato 2) di importo pari al sostegno spettante.

Il pagamento dell'acconto può avvenire all'esito positivo dei controlli di ricevibilità e amministrativi riguardanti i requisiti generali previsti dal successivo paragrafo 10.1.

12. CONTROLLI D'ISTRUTTORIA

I controlli istruttori di ammissibilità verranno effettuati sul 100% delle domande presentate sulla base delle linee Guida del MASAF ed eventualmente delle Istruzioni operative che Arpea vorrà adottare.

13. CONTROLLI A VALLE DELL'ISTRUTTORIA

Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

L'aiuto è concesso in regime "*de minimis*" per le attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n.

1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione dell'articolo 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In attuazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 200.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'Organismo pagatore ARPEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore ARPEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti[1] secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti «*de minimis*» complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti «*de minimis*» già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un'impresa unica[2];
2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente;
3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

Visura Deggendorf

L'articolo 46 della legge 234/2012 e s.m.i. stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è

---

[1] *Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017. Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite*

[2] *s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, ciascun Soggetto concedente, per le verifiche sul rispetto della regola Deggendorf, è tenuto ad avvalersi del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Ai fini delle verifiche in questione, il Registro rilascia un'apposita "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.M. n. 115/2017, la Visura Deggendorf è generata nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla "concessione" dell'aiuto di Stato o dell'aiuto SIEG (in sede, pertanto, di registrazione dell'Aiuto individuale) e deve sempre essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle verifiche propedeutiche all'"erogazione" degli aiuti.

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

ARPEA, ai fini del pagamento dell'aiuto, effettua le verifiche previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, la verifica delle regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Documentazione Antimafia

Le misure di sostegno previste dalle presenti Istruzioni Operative non attengono alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali, e non ineriscono né sono calcolate in base a terreni agricoli.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali di importo superiore a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà e ai relativi dati inseriti in fascicolo aziendale, finalizzati alla richiesta della certificazione antimafia e alla esecuzione della relativa verifica antimafia.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse.

Si richiama l'attenzione inoltre, sulle Variazioni degli organi societari: "i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informativa antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.Lgs. 159/2011"e smi.

La documentazione inserita in fascicolo aziendale è necessaria ai fini della richiesta della informazione antimafia che ARPEA presenterà telematicamente al Ministero Dell'Interno attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia - ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i..

Qualora le verifiche effettuate diano esito negativo, il prefetto rilascia l'informazione antimafia liberatoria ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito positivo, il prefetto rilascia l'informazione antimafia interdittiva.

ARPEA può procedere, anche in attesa dell'Informazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di pagamenti disposti sotto condizione risolutiva e di successivo rilascio d'Informazione antimafia positiva, attestante la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto e di tentativi di infiltrazione mafiosa, ARPEA procederà al recupero degli importi erogati.

14. COMUNICAZIONI

L'Organismo Pagatore ARPEA renderà noto:

a. al richiedente: il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante;
b. in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.
c. al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Ministero l'elenco dei Soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso.

15. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza nel Fascicolo aziendale di un codice IBAN corretto.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'ARPEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati." Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA

prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente,** pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

All'indirizzo https://www.arpea.piemonte.it/pagina19334_privacy.html è presente l'informativa completa sul trattamento dei dati personali.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.